

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/809 DELLA COMMISSIONE****del 13 aprile 2023**

**che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati accessori per tubi di acciaio inossidabile da saldare testa a testa, finiti o non finiti, originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea <sup>(1)</sup> («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

**1. PROCEDURA****1.1. Inchiesta precedente e misure in vigore**

- (1) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/141 della Commissione <sup>(2)</sup>, la Commissione ha istituito dazi antidumping definitivi compresi tra il 30,7 % e il 64,9 % sulle importazioni di determinati accessori per tubi di acciaio inossidabile da saldare testa a testa originari della Repubblica popolare cinese («RPC») e dazi antidumping definitivi compresi tra il 5,1 % e il 12,1 % sulle importazioni originarie di Taiwan.

**1.2. Domanda di riesame in previsione della scadenza**

- (2) In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza delle misure in vigore <sup>(3)</sup>, la Commissione ha ricevuto una domanda di apertura di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.
- (3) La domanda di riesame è stata presentata il 26 ottobre 2021 dal Comitato di difesa dell'industria degli accessori in acciaio inossidabile da saldare testa a testa dell'Unione europea («il richiedente»), che rappresenta oltre il 25 % della produzione totale dell'Unione di determinati accessori per tubi di acciaio inossidabile da saldare testa a testa. La domanda di riesame era motivata dal fatto che la scadenza delle misure avrebbe comportato il rischio della persistenza o della reiterazione del dumping e del pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

**1.3. Apertura di un riesame in previsione della scadenza**

- (4) Avendo stabilito, previa consultazione del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistevano elementi di prova sufficienti per l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 26 gennaio 2022 la Commissione ha aperto un riesame in previsione della scadenza per quanto riguarda le importazioni di determinati accessori per tubi di acciaio inossidabile da saldare testa a testa, finiti o non finiti, originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan sulla base dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* <sup>(4)</sup> («l'avviso di apertura»).

<sup>(1)</sup> GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2017/141 della Commissione, del 26 gennaio 2017, che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di determinati accessori per tubi di acciaio inossidabile da saldare testa a testa, finiti o non finiti, originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan (GU L 22 del 27.1.2017, pag. 14).

<sup>(3)</sup> Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping (GU C 168 del 5.5.2021, pag. 5).

<sup>(4)</sup> Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di determinati accessori per tubi di acciaio inossidabile da saldare testa a testa, finiti o non finiti, originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan (GU C 40 del 26.1.2022, pag. 1)

